

In osservanza al combinato disposto dell'art. 16 della Legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 si redige il presente:

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**SEZIONE I**  
**INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO**

**1) Anagrafica:**

Studio Rodriguez S.r.l., P.IVA 01984970150, corrente in Milano Viale Monza n.62 -20127- tel 02-2824961/02-2829744 Fax: 02-26144078 -www.studiorodriguez.it- Iscrizione UIC n° 90940.

**SEZIONE II**  
**CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**

**2) Descrizione dell'attività di mediazione creditizia:**

Per "mediazione creditizia" si intende l'attività con la quale il mediatore mette in relazione potenziali clienti con banche o altri intermediari finanziari, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Per concessione di "finanziamenti sotto qualsiasi forma" si intendono concessioni di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, nonché ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del T.U. Bancario (eccezion fatta per la forma tecnica della dilazione di pagamento), credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. Rientrano nell'attività di mediazione creditizia: la consulenza del mediatore, la raccolta di richiesta di finanziamento sottoscritta dai clienti, lo svolgimento di attività istruttoria preliminare per conto della Banca o dell'Intermediario Finanziario, l'inoltro delle richieste alla Banca o all'Intermediario Finanziario, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal Cliente.

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi, tradizionalmente tenuto presso l'Ufficio Italiano Cambi le cui funzioni, dal 1 gennaio 2008, sono confluite nella Banca d'Italia. (si consulti la sezione "UIC in B.I.", reperibile sul sito della Banca d'Italia).

I mediatori svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (art. 2, comma 2, del D.P.R. 28 luglio 2000, n.287).

**3) I rischi**

L'attività di mediazione creditizia configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto non è garantita l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto alla Banca o ad altro Intermediario Finanziario.

**SEZIONE III**  
**CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA**

**1) La provvigione del Mediatore Creditizio:**

La provvigione è il compenso dovuto al Mediatore Creditizio ed è pari ad una somma che potrà oscillare tra un minimo dell'1% ed un massimo del 5% da calcolarsi sull'ammontare complessivo del finanziamento erogato. La provvigione spetta al Mediatore dal momento in cui la Banca o l'Intermediario Finanziario comunicano per iscritto al Mediatore la fattibilità dell'operazione a favore del Cliente.

**2) Le spese ordinarie e straordinarie:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1750 cod. civ il Mediatore ha diritto al rimborso di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, sostenute nell'esecuzione dell'incarico, anche in caso di mancata erogazione del finanziamento.

**SEZIONE IV**  
**CLAUSELE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE**

**1) Diritti ed obblighi del Cliente:**

Il Cliente ha diritto a richiedere copia del presente foglio informativo che forma parte integrante e sostanziale del mandato sottoscritto e copia del mandato di Mediazione Creditizia. Il Cliente ha diritto di recedere dal mandato conferito entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla sottoscrizione del mandato inviando una lettera raccomandata A/R all'indirizzo menzionato in epigrafe alla voce "Anagrafica". Il Cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha conferito altri mandati di Mediazione Creditizia nei sei mesi precedenti alla sottoscrizione del mandato con Studio Rodriguez s.r.l.. Il Cliente ha l'obbligo di fornire al Mediatore dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero; di dichiarare espressamente l'esistenza di eventuali protesti/procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali, ipoteche o pignoramenti o altri pesi, oneri o gravami a proprio carico.

## **2) Obblighi del mediatore:**

Il Mediatore ha l'obbligo di adeguare l'attività di ricerca, di istruttoria e di consulenza al profilo economico più conforme alla situazione economico finanziaria del Cliente, nonché all'entità del finanziamento/mutuo richiesto. Il Mediatore ha l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di segretezza professionale.

## **3) Durata del mandato:**

Il mandato di Mediazione Creditizia, conferito con esclusiva per la durata di giorni 180 (centottanta) dalla sua sottoscrizione, verrà tacitamente rinnovato per altri mesi sei alle stesse condizioni, salva la facoltà di darne disdetta entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della naturale scadenza del mandato stesso modalità descritte al punto 1) Sez. IV.

## **4) Risoluzione del contratto:**

Il Mediatore Creditizio avrà il diritto di risolvere il contratto stipulato con il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ., nelle seguenti ipotesi: a) recesso dell'incarico di Mediazione Creditizia oltre il termine convenuto tra le parti; b) errate o false informazioni scritte o orali fornite al mediatore circa le garanzie reali o personali offerte, la propria capacità reddituale e patrimoniale, il proprio stato civile; c) mancata o tardiva consegna al Mediatore Creditizio di tutta la documentazione richiesta per portare a buon fine la pratica; d) rifiuto da parte del mandante di stipulare il contratto di finanziamento/mutuo /prestito; e) violazione del patto di esclusiva, come disciplinato nel contratto di mandato.

## **5) Clausola penale:**

In tutte le ipotesi summenzionate, oltre al rimborso delle spese di cui al precedente 2) Sez.III, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Mediatore Creditizio una somma, a titolo di penale, che non potrà comunque essere superiore al 30% dell'importo delle provvigioni e che, ai sensi dell'art. 1382 ss. c.c., costituisce la predeterminazione del risarcimento dell'intero danno.

## **6) Foro Competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del mandato di Mediazione Creditizia, il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

Si allega un glossario con i principali termini utilizzati dal Mediatore Creditizio:

**Ammortamento** E' il processo di restituzione graduale del finanziamento/mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.

**Euribor** Tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito.

**Intermediari finanziari** Società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico Bancario.

**Ipoteca** E' il diritto reale di garanzia che viene concesso a favore dell'Ente mutuante (Banca o Intermediario Finanziario ).

**Isc** o Indicatore sintetico di costo, indica in termini di percentuale annua, il costo totale del credito a carico del Cliente; comprende gli interessi e tutti gli oneri legati all'accensione e alla gestione del finanziamento/mutuo. Isc è la nuova denominazione per Taeg o tasso effettivo globale medio.

**Parere di fattibilità** E' la valutazione della Banca/Intermediario Finanziario concernente "l'ammissibilità" dell'erogazione del finanziamento richiesto.

**Piano d'ammortamento** E' il piano di rimborso del finanziamento/mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate.

**Rata** Pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento/mutuo con frequenze stabilite contrattualmente.

**Spread** Termine inglese che indica il margine di guadagno dell'istituto erogante.

**Taeg** Vedi ISC

**Tasso d'interesse** Il tasso d'interesse è la remunerazione richiesta dalla Banca come corrispettivo della somma di denaro prestata e può essere fisso, variabile o misto per tutta la durata del mutuo.

**ATTENZIONE: Il marchio STUDIO RODRIGUEZ distingue una rete di agenzie di mediazione creditizia in franchising di cui fanno parte più soggetti giuridici autonomi, ciascuno direttamente responsabile delle proprie azioni, come previsto dalle norme in materia di franchising. NESSUN SEGNALATORE O INTERMEDIARIO E' AUTORIZZATO AD INCASSARE SOMME DI DENARO IN NOME E PER CONTO DI STUDIO RODRIGUEZ S.R.L.**

